



Centro Interdipartimentale “Diritto e Tecnologie di Frontiera” (DETECT)

[D.R. n. 1675/2020 del 29 ottobre 2020 – Emanazione](#)

Articolo 1 Costituzione e finalità

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dello Statuto di Ateneo e degli artt. 130-135 del Regolamento Generale di Ateneo è costituito il Centro Interdipartimentale “Diritto e Tecnologie di Frontiera” (di seguito: *Centro*), come centro di Ricerca, Formazione e Servizio su iniziativa dei Dipartimenti di:

- Giurisprudenza;
- Informatica;
- Ingegneria dell’Informazione.

Hanno aderito al Centro, nelle more dell’emanazione del provvedimento della sua costituzione, i Dipartimenti di:

- Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali;
- Farmacia.

Ha successivamente aderito al Centro il Dipartimento di Economia e Management.

2. Il Centro si propone di:

- 1.integrare la ricerca giuridica nella ricerca applicata, nel trasferimento tecnologico e nelle politiche di sostegno all’innovazione del sistema produttivo promosse dalle istituzioni nazionali e regionali nella cornice delle politiche europee di coesione;
2. promuovere e potenziare sinergie nello studio delle implicazioni giuridiche delle tecnologie di frontiera, secondo il metodo *Responsible Research & Innovation*;
3. promuovere e potenziare la ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate finalizzate alla tutela effettiva di diritti e interessi individuali e generali, in conformità a standard elevati di legittimità, efficienza e sicurezza;
4. incentivare, migliorare e coordinare l’attrazione di fondi per il finanziamento di ricerche nazionali e internazionali a carattere interdisciplinare;
- 5.promuovere buone pratiche e soluzioni normative di avanguardia orientate al contesto nazionale, europeo e internazionale, in collaborazione con i regolatori pubblici e privati con le istituzioni e con le imprese;
- 6.offrire a enti pubblici e privati studi e servizi giuridici sull’innovazione tecnologica, sul trasferimento di conoscenza, sullo sviluppo di *best practices*, sull’impatto normativo delle nuove applicazioni tecnologiche, sulla conformità di prodotti e servizi agli standard normativi europei e internazionali;
7. organizzare programmi di formazione sull’impatto giuridico dell’innovazione tecnologica, sull’impiego delle nuove tecnologie per la tutela di diritti e interessi, individuali e generali, sullo sviluppo di *best practices* e di standard normativi avanzati;
8. concorrere all’organizzazione e alla programmazione di corsi di aggiornamento *post lauream* di scuole, master, seminari, conferenze a promuovere borse di studio e di ricerca su temi all’intersezione tra diritto, scienza e tecnologia.

Articolo 2 Adesioni al Centro

1. Aderisce al Centro, in aggiunta ai Dipartimenti di cui all'art. 1, il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale.
2. L'eventuale domanda di adesione di altri Dipartimenti deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del Centro.
3. Le domande di adesione devono essere adeguatamente motivate e preventivamente deliberate a maggioranza assoluta dai rispettivi Consigli. Nella richiesta devono essere indicate le risorse umane, le competenze e le eventuali risorse finanziarie messe a disposizione del Centro.
4. Le attività di cooperazione del Centro con istituzioni di ricerca pubbliche e private, con pubbliche amministrazioni, con enti privati sono regolate da apposite convenzioni che determinano oggetto, termini e modalità della collaborazione.
5. Possono chiedere di aderire al Centro tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università di Pisa. Se il richiedente afferisce a un Dipartimento che non fa parte del Centro tale domanda deve essere motivata, integrata dal nulla osta del Consiglio del Dipartimento di provenienza e approvata dal Consiglio del Centro.
6. Al Centro possono aderire in qualità di ricercatori aggregati gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca dell'Università di Pisa e i titolari di assegni di ricerca operanti presso i Dipartimenti afferenti al Centro che ne abbiano fatto richiesta, previa delibera del Consiglio del Centro. Essi partecipano alle decisioni del Centro tramite loro rappresentante, come stabilito nel successivo art. 6 comma 2.
7. Al Centro possono aderire senza diritto di voto attivo e passivo studiosi e ricercatori di altri Atenei e di istituzioni di ricerca, italiane e straniere, previa delibera del Consiglio del Centro e su proposta motivata di un docente del Centro.

Articolo 3 Articolazione del Centro

1. Per una migliore organizzazione e un più efficace sviluppo delle attività di ricerca il Centro è articolato nei seguenti laboratori:
 - Laboratorio "Diritto della Robotica e dell'Intelligenza Artificiale" (Robotics & AI Lab);
 - Laboratorio "Diritto delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione" (Data e ICT Lab);
 - Laboratorio "Diritto delle Biotecnologie e dei nuovi materiali" (Biotechnologies & New Materials Lab).
2. Con delibera del Consiglio del Centro, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, possono essere istituiti nuovi laboratori, soppressi quelli esistenti o modificate le relative denominazioni.
3. Ciascun Laboratorio è coordinato da un docente designato dal Consiglio su proposta del Direttore tra i docenti in regime di tempo pieno dei Dipartimenti che aderiscono al Centro. I docenti coordinatori dei Laboratori possono essere elevati a due, di cui uno appartenente all'area giuridica. La partecipazione dei ricercatori alle attività dei Laboratori è libera e ciascuno può svolgere la propria attività presso uno o più Laboratori.

Articolo 4 Organi

1. Sono organi del Centro:
il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Articolo 5 Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle relative attività. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere;
 - b) sovrintende alle attività del Centro, coordinando anche il lavoro del personale tecnico amministrativo messo a disposizione del Centro dai Dipartimenti;
 - c) redige una relazione annuale sul funzionamento del Centro, che sottopone all'approvazione del Consiglio e che inoltra ai Dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria;
 - d) designa tra i docenti a tempo pieno componenti il Consiglio il Vicedirettore del Centro, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza;
 - e) adotta provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio che dovranno essere ratificati da quest'ultimo nella prima seduta utile.
2. La nomina del Direttore è regolata dall'art. 133, comma 3, del RGA.
3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Articolo 6 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro. È convocato e presieduto dal Direttore. In particolare:
 - a) esamina le eventuali richieste di utilizzazione delle risorse del Centro da parte di strutture dell'Ateneo o da altri enti, accogliendole nei limiti delle compatibilità con gli impegni già previsti;
 - b) tenendo conto degli obiettivi perseguiti dal Centro, propone i programmi di attività al Dipartimento che ne cura la gestione amministrativo-contabile, al fine dell'assegnazione delle risorse al Centro stesso mediante l'approvazione del budget economico e degli investimenti del Dipartimento;
 - c) garantisce che le collaborazioni messe in opera dal Centro siano compatibili con l'immagine e le finalità del Centro e quelle dell'Università.
2. Fanno parte del Consiglio il personale docente afferente al Centro, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione del Centro, un rappresentante eletto dai dottorandi e dagli assegnisti di ricerca, di cui all'art. 2, c. 8, riuniti in unico collegio elettorale.
3. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo del Dipartimento che cura la gestione del Centro ai sensi del successivo art. 10, con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 7 La Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio.
2. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio, il quale definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione.
3. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dal rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato nel Consiglio, dai coordinatori dei Laboratori e da un rappresentante per ciascun Dipartimento, designato dal Dipartimento medesimo tra i docenti afferenti al Centro stesso.

Alle riunioni della Giunta partecipa il responsabile amministrativo del Centro, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

4. La Giunta dura in carica per tutto il mandato del Direttore.

Articolo 8 Funzionamento e gestione

1. Il funzionamento del Centro e il funzionamento degli organi collegiali si conforma allo Statuto e ai regolamenti dell'Università di Pisa. Alle sedute del Consiglio e della Giunta è consentita la partecipazione anche in via telematica. Alle sedute del Consiglio è consentita la partecipazione degli assegnisti, dei dottorandi e degli altri studiosi afferenti senza diritto di voto.

2. La gestione amministrativo-contabile del Centro è curata dal Dipartimento che ospita la sede del Centro, ai sensi del successivo art. 10. Alla gestione amministrativo contabile del Centro si applicano le norme di Ateneo che regolano la gestione dei Dipartimenti.

3. L'attività del Centro si avvale del coordinamento del personale tecnico amministrativo e dell'utilizzo di tutti gli spazi, gli impianti, le attrezzature, e i servizi pertinenti e quant'altro sia messo a disposizione dai Dipartimenti afferenti o altrimenti acquisito.

Articolo 9 Risorse

1. Le risorse del Centro sono costituite dagli stanziamenti deliberati dai Dipartimenti aderenti, dagli eventuali stanziamenti deliberati dall'Università di Pisa, dai finanziamenti alle attività di ricerca, dalle sovvenzioni messe a disposizione da enti pubblici o privati, in base a contratti, convenzioni o donazioni, stipulati dal Dipartimento di gestione.

Articolo 10 Dipartimento di gestione e sede del Centro

1. Il Dipartimento di gestione del Centro è il Dipartimento che ospita la sede del Centro.

2. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza, che mette a disposizione tre locali siti nell'ala destra del terzo piano della sede di Palazzo Ricci, in Via del Collegio Ricci 10.

Articolo 11 Recesso e decadenze

1. Qualora un Dipartimento intenda recedere dal Centro si applica la procedura prevista nel Regolamento Generale di Ateneo (RGA).

2. Il recesso di un docente o altro ricercatore afferente al Centro avviene con comunicazione motivata inoltrata al Consiglio. Il recesso avrà efficacia a far data dalla prima riunione del Consiglio successiva al ricevimento della comunicazione, nella quale sarà formalmente dato atto del recesso del docente.

3. La mancata presenza senza giustificazione a tre riunioni consecutive del Consiglio del Centro implica la decadenza dalla qualità di membro afferente al Centro.

Articolo 12 Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei componenti ed è sottoposto ai controlli di legittimità e di merito previsti dalla normativa vigente di Ateneo; è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito web di ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.
2. Per le modifiche al presente Regolamento si applicano le stesse norme di cui al comma precedente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia all'ordinamento generale, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.